

**CONVENZIONE IN VARIANTE E IN ATTUAZIONE DELLA
PRECEDENTE CONVENZIONE N. 164022 REP. e N. 48897 RACC.
DEL 25.9.2007 "LOTTIZZAZIONE N. 9 BREMBO".**

I Sigg.ri

E

il **COMUNE DI DALMINE (P.I. 00232910166)** in persona del Dirigente Servizi Pianificazione, Controllo e Trasformazione del Territorio arch. _____, munito degli idonei poteri in forza di decreto sindacale n. del di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgvo 18.8.2000 n. 267 di seguito chiamato Comune.

PREMESSO

- che in data 25.9.2007 tra i sigg.ri Bresciani Aristide, Bresciani Leonilde, Bresciani Vittorio, Marchi Gianna, Bresciani Elena, Bresciani Paola, Poletti De Chaurand Matilde nonché le Soc. "USUEDIL Srl" e "SO.BRE.FIN. Srl" da un lato e il Comune di Dalmine dall'altro stipulavano la convenzione n. 164022 e rep. n. 48897 racc. giusto notaio dott. Jean Pierre Farhat di Bergamo recante il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Lottizzazione n. 9 Brembo";
- che nelle more dell'intervento edificatorio sono intervenute fra le parti nuove esigenze pubbliche che hanno condotto ad eliminare la previsione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica con correlata sostituzione da parte dei privati di edilizia residenziale libera;
- che del pari, in ragione dello stato delle opere di urbanizzazione, il

USUEDIL s.r.l.
Sede Legale: Via. Fossa, 2
24074 DALMINE (BG)
Tel. 035 55155439
C.F. 01547010162
[Signature]

TRUSI SO.BRE.FIN. s.r.l.
~~LOTTIZZAZIONE~~
Via. Ignazio Sironi, 81
24055 VIREGNANO (BG)
Cod. Fisc. 97554170155
PWA 03697710162

[Signature]
Dir. V. P. C.

Comune ha manifestato la volontà di procedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria all'ultimazione da parte dello stesso delle opere di urbanizzazione secondaria, ed avendo i lottizzanti corrisposto l'importo previsto pari ad € 330.000,00;

- che in ragione delle nuove esigenze manifestate dalle parti si rendeva, quindi, necessaria l'approvazione di apposita variante al "PL n. 9 Brembo" recante, in sostituzione dell'intervento ERP, un incremento di edilizia residenziale libera superiore al limite del 50% stabilito dall'art. 29 delle norme del PdR del PGT;

- che la proposta di variante al PL n. 9 Brembo, ai fini della relativa approvazione, imponeva il rispetto del modulo procedimentale stabilito dall'art. 14 comma 5 e art. 13 comma 4 – 12 L.R. n. 12/2005;

- che nelle more ai lottizzanti originari sono succedute per acquisizione (totale o parziale) delle aree interessate dal PL n. 9 Brembo i sigg.ri che si sono dichiarati parimenti obbligati, anche in via solidale, ad assolvere agli obblighi convenzionali di cui trattasi;

- che con delibera C.C. n. il Comune ha adottato la variante al PL n. 9 Brembo;

- che con delibera C.P. n. la Provincia di Bergamo ha espresso il relativo parere di compatibilità urbanistica;

- che in data veniva acquisita verifica di assoggettabilità a VAS della variante in questione;

- che con delibera C.C. n. il Comune ha, quindi, approvato definitivamente la variante al PL n. 9 Brembo.

Ciò premesso tra il Comune di Dalmine e i sigg.ri

come in atti

SI CONVIENE

quanto segue.

1) I lottizzanti tutti ribadiscono e si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi di cui alla convenzione n. 164022 rep. e n. 48807 racc. del 25.9.2007 atto notaio Farhat, nonché quelli di cui alla presente convenzione in variante ed in attuativa alla prima, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante ed irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali.

2) I lottizzanti tutti danno pienamente atto che la convenzione n. 164022 rep. e n. 48897 del 25.9.2007 atto notaio Farhat è da intendersi pienamente valida ed efficace in ordine alle obbligazioni tutte assunte dai medesimi, salvo per quanto modificato in virtù del presente atto.

3) Le parti contraenti danno pienamente atto che le opere di urbanizzazione primarie di cui all'art. 5 della convenzione n. 164022 rep. e n. 48897 del 25.9.2007 sono state regolarmente realizzate e risultano prese in carico dal Comune come risulta dal verbale di collaudo del e dal verbale di consegna del, dette obbligazioni risultano, pertanto, ritualmente assolte dai lottizzanti.

4) Le parti contraenti danno atto che le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 6 della convenzione n. 164022 rep. e n. 48897 del 25.9.2007 sono state realizzate nella misura del 65 %.

Le stesse sono state quindi prese in carico dall'Ente con verbale del il quale procederà all'ultimazione delle stesse, come da scrittura privata del.....

I lottizzanti hanno corrisposto al Comune l'importo complessivo di € 330.000,00 quale importo utile a consentire all'Ente l'ultimazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

5) L'art. 9 della convenzione n. 164022 rep. e n. 48897 racc. del 25.9.2007 viene, in ragione del mancato interesse dell'Ente ad acquisire le aree per edilizia residenziale e popolare, espressamente eliminato, onde non si farà luogo da parte del Comune ad alcun intervento di ERP.

6) Il Comune, stante il venir meno dell'interesse all'attuazione dell'intervento ERP, autorizza, in virtù della variante approvata, la previsione da parte dei lottizzanti di un incremento di edilizia residenziale libera.

Il nuovo intervento di edilizia residenziale libera, per un totale complessivo di mq. 6.900,00 di SLP, andrà distribuito sui singoli lotti secondo le quantità indicativamente previste:

Lotto 1/A SLP mq 762,93 volume mc 2.288,80

2/1 SLP mq 1.091,74 volume mc 3.275,20(in aggiunta al Lotto 2.1 già' individuato)

3.3 SLP mq 1.302,20 volume mc 3.906,60

4.a1 SLP mq 2.021,29 volume mc 6.063,88

4.a2 SLP mq 1.721,84 volume mc 5.165,52

Le parti danno altresì atto che, in virtù della variante approvata, per effetto della sostituzione dell'intervento ERP con edilizia residenziale libera, si farà luogo ad una diminuzione complessiva dell'edificabilità realizzabile nel comparti in questione da 10.373,00 a 6.900,00 mq di SLP

7) I lottizzanti, in ragione dell'incremento dell'edilizia residenziale libera,

cedono gratuitamente con la sottoscrizione del presente atto un lotto di mq. 1332,28 a favore del Comune a titolo di servizio compensativo e di qualità ex art. 29 PdR del PGT.

La cessione di tale lotto contraddistinta alla tav.planivolumetrico di variante con il n.2/4 avviene libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù, passive e apparenti e non apparenti, da usufrutti ad usi, da oneri e gravami e vincoli di ogni specie, con la sola eccezione delle servitù di passo pedonale e carrale e di posa impianti tecnologici già previste dalla convenzione originaria.

8) Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alla convenzione n. 164022 rep. e n. 48897 racc. del 25.9.2007 atto notaio Farhat, convenzione da intendersi pienamente valida ed efficace tra i contraenti.

Dalmine li,